

Il giorno 13/09/2022, alle ore 11:15 presso gli uffici della Città Metropolitana di Bologna, il SINDACO METROPOLITANO Matteo Lepore, secondo quanto previsto dall'art. 34 co. 2 dello Statuto dell'Ente, ha proceduto all'adozione del seguente atto, con l'assistenza del SEGRETARIO GENERALE Dott. Roberto Finardi, ai sensi dall'art. 38 co. 2 del medesimo Statuto.

## **ATTO N. 192**

**AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITÀ SOSTENIBILE**

Fasc. 08.02.02.01/2/2022

## AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITÀ SOSTENIBILE

**Oggetto: COMUNE DI IMOLA - PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 208 D.LGS N° 152/06 S.M.I.PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI RIGENERAZIONE TERMICA, MEDIANTE PROCESSO DI PIROGASSIFICAZIONE, DI RIFIUTI NON PERICOLOSI COSTITUITI DA FIBRE DI CARBONIO IN VARIANTE A PSC E RUE DEL COMUNE DI IMOLA. DETERMINAZIONI DI COMPETENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA**

### IL SINDACO METROPOLITANO<sup>1</sup>

#### **Decisione:**

- 1) *Formula*, in qualità di Rappresentante della Città metropolitana di Bologna, individuata come autorità competente, le riserve previste al fine dell'approvazione della Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) e del Piano Strutturale Comunale (PSC) che si rendono necessarie nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 D.lgs n. 152/06 ss.mm.ii. per la realizzazione di impianto di rigenerazione termica, mediante processo di pirogassificazione di rifiuti non pericolosi costituiti da fibre di carbonio, nel Comune di Imola, sulla base delle considerazioni e motivazioni contenute nella Relazione istruttoria<sup>2</sup>, allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1);
- 2) *Esprime*, inoltre, nell'ambito del suddetto procedimento urbanistico, la contestuale valutazione di compatibilità ambientale sul documento di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat), sulla base della proposta di parere motivato<sup>3</sup> resa da ARPAE Area Autorizzazioni Concessioni metropolitana (AACM) di Bologna, allegata alla suddetta Relazione istruttoria e al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

---

<sup>1</sup> Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art.3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993 n.39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).

<sup>2</sup> Acquisita agli atti con prot. n. 53012 del 31 agosto 2022.

<sup>3</sup> Acquisita agli atti con prot n. 52684 del 30 agosto 2022.

- 3) *Dà atto* che il presente provvedimento non comporta riflessi contabili diretti e/o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente, secondo quanto indicato in motivazione;
- 4) *Dispone* la trasmissione del presente provvedimento all'Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) dell'Emilia Romagna (Area autorizzazioni e concessioni Metropolitana – Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia) per la conclusione del procedimento in esame.

### **Motivazione:**

La proposta in oggetto, presentata da Herambiente S.p.A., prevede la realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti costituiti da scarti in fibra di carbonio (rifiuti speciali non pericolosi) per il loro recupero (operazione R3), tramite un processo di rigenerazione termica, al fine del recupero di tale materiale, da destinare ad applicazioni industriali ad alto valore aggiunto. Come meglio illustrato nella Relazione istruttoria il progetto è presentato in Variante al PSC e al RUE di Imola.

L'area oggetto di intervento è ricompresa nel perimetro del territorio urbanizzato in cui non è previsto un uso coerente con lo svolgimento di attività di trattamento di rifiuti;

Nel PSC di Imola l'area in esame rientra in “Zone di rispetto di sorgenti, pozzi e captazioni” (in recepimento del PTA “Piano di Tutela delle Acque”, declinato a scala provinciale nel PTCP e come tale individuato anche nel PTM) relative alla presenza di 4 pozzi ad uso idropotabile, per la cui tutela non è consentito lo svolgimento di attività di gestione di rifiuti.

Con l'istanza di Autorizzazione Unica in oggetto, pertanto, la società proponente propone l'adeguamento cartografico della tavola 3.3 del PSC, con l'eliminazione dei 4 pozzi dismessi e chiusi dal 2007 e delle relative Zone di rispetto individuate anche nella cartografia del PTM.

Contestualmente si prevede la relativa variante urbanistica con l'individuazione, nell'attuale ambito DS\_A, di uno specifico comparto denominato N167 disciplinato da un'omonima scheda del RUE che ne definisce gli elementi quantitativi, gli interventi e gli usi ammessi.

Al fine dell'eliminazione dei vincoli sopra citati è stata effettuata apposita valutazione da parte della Regione Emilia-Romagna la quale ha valutato favorevolmente la procedibilità della variante al PSC di Imola, e il conseguente “adeguamento” della cartografia del PTM in quanto i pozzi non hanno più i requisiti per far scattare i vincoli previsti dall'art. 94 del D. Lgs. 152/2006.

L'area è stata scelta in quanto:

- in coerenza con gli obiettivi della Regione Emilia-Romagna e nello specifico della L.R. 24/2017, non sarà necessario un ulteriore utilizzo di suolo, avendo l'area produttiva già la disponibilità di un edificio idoneo alla realizzazione dell'impianto proposto;
- è ubicata nelle vicinanze delle principali aziende automotive (uno tra i settori principalmente coinvolti) e dei loro fornitori (tessitori, impregnatori e stampatori).

In considerazione del contenuto della variante non si ritiene necessaria l'espressione di valutazioni in merito alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio di cui all'art. 5, L.R. n. 19/2008.

Acquisita e valutata tutta la documentazione presentata, la Città Metropolitana di Bologna esprime una valutazione positiva sulla Variante urbanistica proposta nel rispetto delle prescrizioni impartite dagli enti competenti, comprensive delle valutazioni di cui alla relazione di ARPAE AACM<sup>4</sup> e della successiva riserva espressa con il presente atto, che si chiede pertanto di recepire in fase di approvazione:

#### **RISERVA**

Condividendo la necessità di corredare le norme del RUE di un'apposita scheda d'ambito (scheda n. 167) che definisca, per l'area in oggetto, l'uso previsto, i parametri di intervento e le relative verifiche ambientali, si chiede di integrare la stessa specificando:

- tutti i dati quantitativi dell'ambito nel suo complesso (ST, SU totale, ovvero esistente + ampliamento, SP minima ecc.), coerentemente con quanto dichiarato nel documento di Valsat, in merito al non incremento di aree impermeabili;
- l'uso previsto è strettamente connesso alla durata temporale della relativa Autorizzazione Unica, pertanto ad attività esaurita dovranno essere previste le opere compensative definite nella determina di A.U. e gli usi ammessi saranno quelli previsti dallo strumento urbanistico per l'Ambito DS\_A vigente al momento della richiesta di A.U.

Nell'ambito del procedimento in oggetto, la Città metropolitana può esprimere le riserve previste dalla legge regionale entro il termine perentorio di 60 giorni ai sensi di legge e comunque nei termini definiti in sede di Conferenza di Servizi.

Il Servizio Pianificazione del Territorio ha esaminato la documentazione e ha predisposto la Relazione istruttoria, allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale che si richiama,

---

<sup>4</sup> Acquisita agli atti con prot. n. 52684 del 30 agosto 2022

insieme agli allegati, per quanto non espressamente esposto (Allegato n. 1), in cui vengono espresse le determinazioni di competenza, anche sulla base del Parere Arpae AACM.

Si esprime altresì il parere sulla Valutazione ambientale ai sensi di legge.

Si dispone, infine, la trasmissione del presente atto e dei suoi allegati all'Agenda Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) dell'Emilia Romagna (Area autorizzazioni e concessioni Metropolitana – Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia).

### **Motivazione:**

Ai sensi dell'art. 1 comma 8 della L. n. 56/2014 il Sindaco metropolitano rappresenta l'Ente, convoca e presiede il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto.

Il vigente Statuto<sup>5</sup> della Città metropolitana prevede all'art. 33 comma 2, lett. g) la competenza del Sindaco metropolitano ad adottare il presente atto, su proposta del Consigliere Maurizio Fabbri, competente per materia.

Il presente provvedimento non comporta riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente così come indicato al punto 4) del dispositivo.

Si dà atto altresì che è stato richiesto e acquisito, come previsto dall'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità tecnica secondo competenza (MURRU MARIA GRAZIA - AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITÀ SOSTENIBILE).

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio della Città metropolitana per gg.15 consecutivi.

### **Allegati:**

- 1) Relazione istruttoria (in atti con P.G. n. 53012 del 31 agosto 2022) corredato da:
  - Parere Arpae AACM (in atti con P.G. n. 52684 del 30 agosto 2022)

*Bologna, lì 13/09/2022*

---

<sup>5</sup> Art. 33 - Il Sindaco metropolitano

1. Il Sindaco metropolitano è l'organo responsabile dell'amministrazione della Città metropolitana, ne è il rappresentante legale e rappresenta tutti i cittadini che fanno parte della comunità metropolitana.

2. Il Sindaco metropolitano:

omissis

g) compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e alla Conferenza metropolitana;

omissis.

## **IL SINDACO METROPOLITANO**

*Matteo Lepore<sup>6</sup>*

---

<sup>6</sup> Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art.3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993 n.39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).